



COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d'Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N: 189

Oggetto: Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA postuma relativo all' "impianto di molluschicoltura off-shore del tipo long line nel golfo di Follonica in specchio acqueo demaniale di circa 85 ha – comune Piombino" della Venere Società Cooperativa a.r.l. ai sensi dell'art. 19 alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006; artt. 43, 45 bis e 48 della L.R. 10/2010. Provvedimento conclusivo

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **sette** del mese di **luglio**, in Piombino, presso il Palazzo Comunale, alle ore **08:40** si è riunita la Giunta Comunale, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede l'adunanza il Sig. **Ass. anziano Riccardo Petraraja**

	Carica	Presente	Assente
FERRARI Francesco	(Sindaco)	-	X
Luigi Coppola	Assessore	-	X
Simona Cresci	Assessore	X	-
Rossana Bacci	Assessore	X	-
Marco Vita	Assessore	X	-
Sabrina Nigro	Assessore	X (da remoto)	-
Vittorio Ceccarelli	Assessore	X	-
Riccardo Petraraja	Assessore	X	-

Presenti Numero: 6

Assenti Numero: 2

Partecipa il **Dr. Nicola Monteleone Vice Segretario Generale** del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

DATO ATTO che con propria deliberazione di Giunta n. 83 del 06.04.2022, questa Amministrazione si è dotata di un Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza “Disciplina delle riunioni di Giunta comunale in videoconferenza da remoto” approvata con G.C. n. 83/2022;

RITENUTO che il Sindaco ha disposto di provvedere, in merito alle modalità di svolgimento della seduta odierna, con la forma mista, e comunque in modalità sincrona;

DATO ATTO:

- che, ai fini della validità della seduta, il collegamento audio-video, effettuato con la piattaforma Google Meet, ha garantito al Sindaco e al Segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che sono intervenuti in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;

- che il Segretario ha attestato la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso il momento del voto, in funzione delle competenze, ex art 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.).

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”.

VISTA la L. n. 241/1990 - “Nuove norme sul procedimento amministrativo”.

VISTA la L.R. n. 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”.

VISTA la D.G.R. n. 931 del 22/07/2019 - “Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010”.

VISTA la D.G.R. n. 1083 del 30/09/2024 - “L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”.

VISTA la D.G.C. n. 303 del 13/11/2024 - “Aggiornamento e determinazione oneri istruttori e tariffe per procedimenti/servizi di competenza del Settore politiche ambientali”.

VISTA la D.G.C. n. 92/2025 che modifica le funzioni e il funzionamento del Nucleo Tecnico di Valutazione Comunale (NTV).

VISTO il Regolamento per l'uso del demanio marittimo del Comune di Piombino.

VISTI gli articoli 43 “Progetti sottoposti alle procedure di cui al [Titolo III]. Procedimento di VIA postuma” e art. 45bis “Competenze dei comuni” della Legge Regione Toscana n. 10/2010.

PREMESSO che:

- in data 30/04/2025, ns. prot. n. 18801, la Venere Società Cooperativa a.r.l. presentava al Comune di Piombino l'istanza di avvio del procedimento in oggetto;
- ai sensi dell'art. 45Bis della L.R.T 10/2010, l'autorità competente è il Comune di Piombino;
- in data 30/04/2025 veniva avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA postuma;
- nei procedimenti di competenza comunale l'Autorità competente è la Giunta comunale che adotta pertanto le pronunce di compatibilità ambientale sulla base delle valutazioni tecniche del NTV per effetto della D.G.C. n. 92/2025;
- in data 05/05/2025 veniva pubblicato sul sito internet istituzionale lo Studio preliminare ambientale con la documentazione tecnica ad esso allegata;
- in data 06/05/2025 veniva comunicato al Ministero Ambiente e Sicurezza energetica (ns. prot. n. 19781), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ns. prot. n. 19788), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato interregionale alle OO.PP. per la Toscana e l'Umbria (ns. prot. n. 19739), al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ns. prot. n. 19741), all'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria, all'Agenzia delle dogane Ufficio di Livorno, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), alla Regione Toscana (ns. prot. n. 19680), al Dipartimento di Piombino Elba dell'ARPAT, all'Azienda USL Toscana

Nord Ovest, alla Provincia di Livorno, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno (ns. prot. n. 19681 e 19896), alla Capitaneria di Porto di Livorno, all'Autorità portuale di Livorno, all'Autorità portuale di Piombino (ns. prot. n. 19682), al Comune di Follonica (ns. prot. n. 19757), al Comune di Scarlino (ns. prot. n. 19684), a ENEL distribuzione S.p.A., a Terna S.p.A., SNAM (ns. prot. n. 19685), e ai Settori Programmazione Territoriale ed Economica, Lavori Pubblici e Servizio Politiche ambientali dell'Ente l'avvenuta pubblicazione della documentazione sopra detta al fine di ottenere, entro 30 giorni, eventuali pareri, osservazioni e contributi tecnici;

- ai sensi dell'art. 19, comma 6, della parte seconda al D.Lgs 152/2006, l'autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando al medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione;

- ai sensi dell'art. 19, comma 6 bis, della parte seconda al D.Lgs 152/2006, l'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine della pubblicazione o, nei casi di cui al comma 6, di cui al punto precedente, l'autorità competente deve adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richieste. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica. Nei casi di cui al secondo periodo, l'autorità competente comunica tempestivamente e per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. La comunicazione di cui al periodo precedente è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorità competente;

- ai sensi dell'art. 19, comma 7, qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

- ai sensi dell'art. 19, comma 8, qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda;

- in data 16/05/2025, ns. prot. n. 21182/2025, perveniva il parere della Società Terna;

- in data 27/05/2025, ns. prot. n. 22939/2025, Snam Rete Gas S.p.A, centro di Massa, distaccamento di Follonica, inviava il proprio parere di competenza;

- in data 03/06/2025, ns. prot. n. 24602/2025, perveniva il parere di Snam Energy Terminals;

- in data 05/06/2025, ns. prot. n. 24993/2025, perveniva il parere di ARPAT;

- in data 10/06/2025, ns. prot. n. 25474, venivano richieste integrazioni al Proponente in

merito a quanto richiesto nel parere di ARPAT;

- in data 12/06/2025; ns. prot. n. 26057, pervenivano le integrazioni del Proponente;
- in data 11/06/2025, ns. prot. n. 26126 e 26130, veniva convocato il NTV del Comune di Piombino;
- in data 27/06/2025, ns. prot. n. 28460/2025, perveniva il parere di Snam Energy Terminals come integrazione e aggiornamento di quanto già trasmesso in data 03/06/2025.

CONSIDERATO inoltre che:

- la Venere Società Cooperativa a.r.l, P.IVA 01621950490, è titolare dell'autorizzazione per anticipata occupazione n. 1 del 09/02/2017 per l'area di mare su cui ricade il progetto;
- il progetto in esame interessa un impianto di molluschicoltura off-shore del tipo long line già esistente dal 2017;
- alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto di cui all'art. 111 del D.Lgs. 152/2006 che *"individui i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura"*.

DATO ATTO che tutti i provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA sulle attività di piscicoltura presenti nel mare antistante il Comune di Piombino hanno stabilito di non assoggettare i progetti degli impianti a valutazione di impatto ambientale.

TENUTO CONTO dei pareri e dei contributi tecnici pervenuti che si allegano alla presente.

PRESO ATTO dell'istruttoria amministrativa e tecnica svolta dal Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV) dell'Amministrazione.

PRESO ATTO che il Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV) dell'Amministrazione nella seduta del 02 luglio 2025 ha valutato, per quanto dichiarato dal proponente nello Studio preliminare ambientale e sulla base dell'istruttoria amministrativa e tecnica effettuata, non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e ha ritenuto necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, di formulare le seguenti prescrizioni:

"1. la Venere Società Cooperativa a.r.l., P.IVA 01621950490, deve, oltre a quanto dichiarato nel capitolo "Piano di monitoraggio" dello Studio preliminare ambientale, effettuare un monitoraggio per tutta la durata dell'allevamento con frequenza annuale (preferibilmente in autunno) tramite:

- *ispezione subacquea e videoriprese sui fondali sottostanti la zona di allevamento, da effettuarsi su una superficie ritenuta rappresentativa;*
- *analisi granulometriche dei sedimenti e delle comunità macrozoobentoniche in almeno 3 stazioni localizzate sui fondali sottostanti la zona di allevamento.*

I risultati dei monitoraggi devono essere tempestivamente inviati al Comune di Piombino e ad ARPAT.

Soggetto competente al controllo: ARPAT.

2. la Venere Società Cooperativa a.r.l., P.IVA 01621950490, deve mettere in atto tutte le azioni necessarie affinché le procedure di raccolta, stoccaggio e conferimento dei rifiuti dell'impianto in oggetto siano effettuate ai sensi e nel rispetto delle normative di settore vigenti.

Soggetto competente al controllo: ARPAT".

RITENUTO di condividere le valutazioni tecniche di competenza del NTV dell'Amministrazione, riunitosi in data 02 luglio 2025, e quindi di non sottoporre alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) l'impianto esistente di mitilicoltura della Venere Società Cooperativa a.r.l, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni stabilite dal NTV dell'Amministrazione.

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.).

DATO ATTO che la presente non necessita del prescritto parere in ordine alla regolarità contabile, espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.), dal Dirigente del Settore 2 "Finanza, Controllo e Patrimonio", Dott. Nicola Monteleone, in quanto non comporta né un aumento di spesa né una diminuzione di entrata.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.), dal Dirigente del Settore 3 Politiche Ambientali e Demanio, Luca Favali, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed in questa sede si intendono fedelmente riportate e trascritte,

1. di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'impianto esistente di mitilicoltura della Venere Società Cooperativa a.r.l (P.IVA 01621950490), subordinatamente al rispetto delle

prescrizioni formulate dal NTV nel verbale della seduta del 02 luglio 2025 che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che le prescrizioni formulate dal NTV siano riportate nella concessione demaniale;

3. di inviare copia del presente atto a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, ossia:

- Ministero Ambiente e Sicurezza energetica;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –Provveditorato interregionale alle OO.PP. per la Toscana e l'Umbria - Ufficio opere marittime e Toscana costiera;
- Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria;
- Agenzia delle dogane, Ufficio delle Dogane di Livorno;
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- Regione Toscana;
- ARPAT - Dipartimento di Piombino Elba;
- Azienda USL Toscana Nord Ovest;
- Provincia di Livorno;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno;
- Capitaneria di Porto di Livorno;
- Autorità portuale di Livorno;
- Autorità portuale di Piombino;
- Comune di Follonica;
- Comune di Scarlino;
- ENEL distribuzione S.p.A.;
- Terna S.p.A.;
- SNAM;
- i Settori 5 - Programmazione Territoriale ed Economica, Settore 4 - Lavori Pubblici, Settore 3 - Politiche ambientali e demanio;

4. di trasmettere la presente delibera al proponente Venere Società Cooperativa a.r.l e al tecnico incaricato dalla Società, Ing. Fernando Muccetti;

5. che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, i pareri pervenuti e il verbale della seduta del NTV del 02 luglio 2025, sia pubblicato, integralmente e con modalità tali da garantire la riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente in fase di istanza di avvio del

procedimento, nel sito internet istituzionale dell'autorità competente ai sensi dell'art. 19, commi 10 e 12 del D.Lgs 152/2006;

6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente", stante che lo stesso rientra negli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013;

7. di dare atto che la presente non necessita del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, di cui agli artt. 49, comma 1 e 147-bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.) in quanto non comporta né un aumento di spesa né una diminuzione di entrata;

8. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla regolarità tecnica, di cui agli artt. 49, comma 1, e 147-bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.);

9. di dare atto che ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.), contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

10. di dare atto che presso il Servizio Politiche ambientali del Comune di Piombino è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Indi la Giunta Comunale, in ragione della necessità di rispettare i termini del procedimento previsti dalla normativa, con successiva e separata votazione, unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

